

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Porto di Cavergnago in prossimità dell'intersezione con via Pertini

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 02/04/2012, è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori "Vallenari bis 2° Lotto – Viabilità Bissuola " nonchè lo schema di Convenzione tra il Comune di Venezia e AVM S.p.A. per la progettazione e realizzazione dell'opera a cura di AVM, società con capitale di totale proprietà del Comune di Venezia;
- con deliberazione di giunta Comunale n. 156 del 04/04/2014 "Comune di Venezia/AVM S.p.A. Lavori di "Vallenari Bis Il Lotto - Viabilità Bissuola" - Approvazione progetto definitivo - dichiarazione di pubblica utilità, partecipazione al procedimento e decisione sulle osservazioni - Art. 16 D.P.R. 327/2001" è stato approvato il progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle aree;
- in data 04/06/2015 è stato sottoscritto in contratto d'appalto con l'impresa Sacaim S.p.A. per la realizzazione delle opere;

Considerato che:

- in data 18/06/2015 è stato sottoscritto il verbale di inizio lavori per una durata di 465 gg. naturali;
- l'Impresa esecutrice sta procedendo con i lavori di realizzazione della nuova rotatoria sita all'intersezione tra via Pertini e via Porto di Cavergnago;
- in data 20/12/2016, con nota prot. n. 38998, la Società AVM S.p.A. ha comunicato di dover procedere con i lavori di realizzazione della nuova viabilità;
- la circolazione durante l'esecuzione dei lavori sarà regolata a senso unico alternato da apposito impianto semaforico;
- tale regolamentazione non inibisce il transito veicolare ma comporta un rallentamento dello scorrimento dei veicoli;
- l'impianto semaforico dovrà essere posizionato ad est dell'intersezione tra via Pertini e via Porto di Cavergnago;
- tale modifica alla circolazione ha un durata limitata;

Visti

- la richiesta di ordinanza inoltrata in data 20/12/2016, con nota prot. n. 38998, dalla Società AVM S.p.A. ed acquisita con prot. n. 12030 del 11/01/2017;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1. regolamentare la circolazione in via Porto di Cavernago tra l'intersezione con Pertini e via Cà D'Oro, secondo le seguenti disposizioni:

1. presegnalare i lavori in corso;
2. la circolazione è regolata secondo quanto previsto dalla tavola n° 66 del Decreto Ministeriale del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", adeguando i limiti di velocità a quelli attualmente previsti;
3. è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire la fluidità della circolazione veicolare lungo via Porto di Cavernago, predisponendo in caso di necessità appositi servizi di segnalamento manuale tramite movieri;
4. è fatto obbligo all'impresa di posizionare l'impianto semaforico ad est dell'intersezione di via Porto di Cavernago con via Pertini;

2. il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);

3. è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;

4. prescrizioni a carattere generale:

1. costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori.
2. tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Municipale (fax 0412746409), da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
3. costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
4. costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
5. costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiana, a cura della ditta esecutrice;
6. la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
7. sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
8. sarà cura della ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente

provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP e della Direzione di Municipalità, in relazione alle competenze sulla viabilità interessata.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività fino al giorno 09/03/2017.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura dell'Impresa esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile ed al Corpo di Polizia Municipale .

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Polizia Municipale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte ai punti, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 11/11/2016

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."-